



Emendamenti AS 1977 recante conversione in legge del decreto
n. 78 del 19 giugno 2015 “disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”

Roma, 7 LUGLIO 2015

DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE IL SEGUENTE

ART. 6 BIS – Norme a sostegno del riordino istituzionale di cui alla legge n. 56/14

In deroga alla disciplina vigente, le Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015.

MOTIVAZIONE

L'emendamento introduce una norma avente carattere di eccezionalità, al fine di consentire la predisposizione ed approvazione dei bilanci 2015 delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, coinvolte nel processo di riordino istituzionale avviato con l'approvazione della legge n. 56/14.

In ragione di questa fase ancora incompleta, ed in ragione della necessità di garantire i servizi essenziali svolte dagli enti, è necessario che si contempli una deroga alle norme di contabilità vigenti che prevedono un unico bilancio triennale con carattere autorizzatorio: stante le previsioni contenute nel comma 418, art. 1, della legge di stabilità 2015 n. 190, nessun ente è in grado di approvare un bilancio triennale in equilibrio reale e dunque viene compromessa l'erogazione dei servizi essenziali e il pagamento anche delle sole spese a carattere obbligatorio.

Solo a valle del completamento del processo di riordino istituzionale si potrà ripristinare un processo di normalità ai sensi del TUEL e dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile.

ART. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2bis - Il termine per la presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2015”

MOTIVAZIONE

L'emendamento introduce una proroga al 30/9 al termine ora previsto (30 luglio) per la presentazione dei bilanci di previsione. Ciò in ragione dell'estremo ritardo con cui il decreto legge n. 78/14 è stato approvato e in ragione delle possibili modifiche che potrebbe subire in sede di conversione, con effetti diretti sulle procedure di presentazione, nonché sui contenuti, dei bilanci degli enti locali

.

EMENDAMENTO

DOPO L'ARTICOLO 6 INSERIRE I SEGUENTI:

Art.6BIS (Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015 - 2017 delle Città Metropolitane e delle Province)

Le Città Metropolitane e le Province sono autorizzate a predisporre il bilancio di previsione triennale 2015 – 2017 iscrivendo nelle annualità 2016 e 2017 le previsioni di entrata e di uscita riferite in modo esclusivo alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della legge 56/2014 e alle altre funzioni eventualmente attribuite dallo Stato e dalle Regioni ai sensi del successivo comma 89.

Lo schema di bilancio di previsione 2015 – 2017 adottato dal Consiglio Metropolitan, corredato del parere della Conferenza Metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 56/2014, adottato dal Consiglio Provinciale, corredato del parere dell'Assemblea dei Sindaci ai sensi del successivo comma 55, nonché approvato dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, è inviato entro il 30 luglio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e del parere del responsabile del servizio economico – finanziario, ad apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comprendente i rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Interno, degli Affari Regionali, della Funzione Pubblica, di ANCI e UPI.

Le Città Metropolitane e le Province che hanno già provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2015 – 2017, inviano il bilancio approvato alla Commissione, corredato degli allegati di cui al comma precedente.

La Commissione analizza i contenuti finanziari degli schemi di bilancio in ordine alla salvaguardia degli equilibri sia dell'esercizio 2015, sia riferiti alle annualità 2016 – 2017, con la finalità di dare completa attuazione al processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014 e in riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 418, della legge 190/2014 recante il concorso delle Città Metropolitane e delle Province al contenimento della spesa pubblica per il periodo 2015 – 2017.

L'analisi degli equilibri del bilancio 2015 – 2017 è realizzata tenendo conto delle risultanze finali dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014.

A tale fine le Città Metropolitane e le Province inviano entro il 30 luglio alla Commissione le risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui, e la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

Per l'anno 2015 per le Città Metropolitane e per le Province non trova applicazione l'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

Motivazione

L'emendamento introduce una norma transitoria di carattere eccezionale finalizzata a consentire la predisposizione di bilanci in equilibrio per Province e Città metropolitane per gli anni 2015/2017, che tengano conto del processo di riordino istituzionale in atto. Si tratta di predisporre un bilancio che, per Province e Città Metropolitane, tenga dunque conto della riorganizzazione prevista dalla legge n. 56/14 e delle funzioni fondamentali da esse assegnate a tali enti.

I dati degli schemi di bilancio, unitamente alle risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui dovranno pervenire ad apposita commissione da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché si valuti la coerenza dei dati con le funzioni svolte.

Data l'eccezionalità della fase di transizione, viene sospeso, per il solo anno 2015 l'articolo 141 del TUEL relativo allo scioglimento dei consigli in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti dalla legge.

Segue - ACCERTAMENTO "CONVENZIONALE"

Art 6TER (Previsione nel bilancio 2015 delle funzioni non fondamentali per Province e Città Metropolitane)

1. Le Province e le Città Metropolitane iscrivono nel bilancio di previsione 2015 le spese relative alle funzioni oggetto di riordino ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, con separata indicazione previsionale rispetto alle altre funzioni, e prevedono in entrata la previsione di copertura finanziaria a carico degli enti a cui le stesse funzioni saranno attribuite al termine dell'operazione di riordino.
2. Le previsioni di cui al comma precedente saranno formulate per l'anno 2015 in relazione ai tempi prevedibili di attuazione del passaggio delle funzioni e del relativo personale.
3. La relazione previsionale e programmatica per l'anno 2015 dovrà analiticamente illustrare le modalità con le quali sono state formulate sia le previsioni di uscita, sia di entrata, relative alle funzioni oggetto di riordino.
4. Nel corso della gestione 2015, a fronte delle spese sostenute a tale titolo, gli enti accertano le relative entrate a copertura in riferimento ai rapporti instaurati e alle decisioni assunte dagli enti destinatari delle funzioni.
5. In sede di rendiconto 2015 le Province e le Città metropolitane rappresentano in modo analitico le spese sostenute per le funzioni riordinate nell'anno 2015 e le entrate accertate destinate alla relativa copertura finanziaria.
6. Nel caso di determinazione di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015 per la sola parte che si è formata per effetto dell'esercizio delle funzioni riordinate nell'anno 2015 si potranno utilizzare modalità di copertura pluriennale anche in deroga all'art. 193, terzo comma, del D.Lgs. 267/2000 previste da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Motivazione

L'emendamento introduce una norma transitoria di carattere eccezionale finalizzata a consentire la predisposizione di bilanci in equilibrio per Province e Città metropolitane per l'anno 2015, che tengano conto del processo di riordino istituzionale in atto. Si tratta di

predisporre una rendicontazione che illustri le spese sostenute dalle Province e Città metropolitane per funzioni non fondamentali, accertando le entrate effettivamente destinate all'esercizio di tali funzioni, in previsione di un successivo ristoro in caso di disavanzo al 31 dicembre 2015.

In sede di rendicontazione 2015, si dovranno trovare modalità di copertura pluriennale alla stregua di quanto già previsto dal Governo per la gestione della fase di avvio dell'armonizzazione in caso di emersione di disavanzo da riaccertamento straordinario. La relativa copertura dovrà essere individuata con apposito decreto del Ministero dell'economia, Interni e Affari regionali, d'intesa con la Conferenza Unificata, attraverso fondi statali e/o regionali.

SPESA DEI SOPRANNUMERARI PER ANNI 2015 E SEGUENTI

ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di personale)

Al comma 2 sostituire le parole «31 dicembre 2014» con «30 luglio 2015».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«5. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province nel 2015, dal 1° gennaio 2015 la spesa del personale soprannumerario in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è più posta a carico dei bilanci degli enti di area vasta.

6. La spesa del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province che svolge funzioni amministrative disciplinate dalle leggi regionali è posta a carico dei bilanci regionali, fatta salva la disciplina specifica del personale delle polizie provinciale e dei servizi per l'impiego di cui agli articoli 5 e 15 del presente decreto. In assenza di leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che coprano integralmente la spesa di personale connessa a tali funzioni, in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'Osservatorio nazionale sull'attuazione della legge 8 aprile 2014, n. 56, certifica i costi del personale soprannumerario non ricollocato attraverso provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali ed entro il 30 settembre 2015 è operata una riduzione di importo corrispondente a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore di ciascuna regione ed la conseguente assegnazione delle somme necessarie alle città metropolitane e alle province interessate.»

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti proposti mirano ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di risparmio e di riqualificazione della spesa connessa al riordino delle province in attuazione di quanto previsto dalla legge 56/14 e dalla legge di stabilità 2015, favorendo i percorsi di mobilità del personale provinciale addetto alle funzioni da trasferire verso le altre amministrazioni destinatarie delle funzioni e i processi di riorganizzazione delle strutture organizzative delle province e delle città metropolitane sulla base delle funzioni fondamentali previste nella legge 56/14.

Il raggiungimento di questi obiettivi è essenziale anche al fine di consentire agli enti di area vasta di salvaguardare gli equilibri di bilancio nel 2015 e successivi, anche in caso di ritardi da parte della Regione.

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3bis. Dopo il comma 419 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto il seguente comma: “419 bis. Per il solo esercizio 2015, le province e le città metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo di amministrazione 2014 libero e disponibile, nonché l’avanzo destinato, come rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente, in via eccezionale, l'utilizzo degli avanzi di gestione 2014 anche nella predisposizione del bilancio 2015; ciò faciliterebbe il conseguimento degli equilibri in fase di predisposizione di bilancio.

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis - In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e Città metropolitane per l'anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo viene considerato tra le operazioni utili al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento, in modo coerente con l'esclusione dal patto per gli enti di nuova istituzione, è finalizzato ad utilizzare quale entrata valida ai fini della correlata spesa anche gli avanzi, senza che questo comporti un aggravio sul conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno 2015

UTILIZZO RISORSE LIBERATE DA ALIENAZIONE PER EQUILIBRI

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Al comma 2, dopo le parole “derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui” aggiungere le parole “nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, per le sole Province e Città metropolitane nella misura del 50%,”

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente alle sole Province e Città metropolitane, data l'eccezionalità della fase di riordino istituzionale, di utilizzare gli eventuali proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili – solo nella misura del 50% - per garantire l'equilibrio del Bilancio 2015.

La norma ha carattere eccezionale e temporaneo.

L'emendamento, essendo di carattere eccezionale, opera in deroga alle vigenti disposizioni in materia di vincoli di destinazione delle risorse di parte capitale.

QUOTA PER FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Al comma 5, dopo le parole “i comuni” aggiungere le parole “e le Province”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire alle Province, e non solo ai Comuni, la possibilità di derogare al vincolo di versamento del 10% dei proventi derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare disponibile al fondo ammortamento titoli di stato. In questa specifica situazione infatti, sarebbe assai più utile destinare l'intero ammontare dei proventi o ad estinzione anticipata dei mutui o investimenti

ARTICOLO 1 (Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

Al comma 7, il secondo capoverso è così riformulato: “In virtù del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della legge n. 183/2011”

MOTIVAZIONI

L'emendamento è finalizzato ad escludere l'applicazione della sanzioni previste dalle norme vigenti a carico Province e Città metropolitane che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Infatti, a causa della costante riduzione di entrate e la conseguente diminuzione di spesa di Province e Città metropolitane, si è determinato negli ultimi anni la crescente difficoltà a garantire il conseguimento degli obiettivi di patto di stabilità interno, costruiti su basi di calcolo ormai non più aggiornate e congruenti con la realtà, e mai ridefiniti in un'ottica di virtuosità di comparto, difficoltà a cui spesso hanno fatto fronte utilizzando la modulabilità nell'ambito del patto di stabilità regionale.

In tal senso, al fine di non gravare ulteriormente su Province e Città metropolitane, già investite da pesanti carichi finanziari e interessate da un lungo e complesso processo di riordino istituzionale, l'emendamento mira ad eliminare le sanzioni per gli enti inadempienti nell'anno 2014; in caso contrario l'ulteriore taglio di risorse si andrebbe ad aggiungere a quanto già previsto per gli anni a venire, rendendo oltremodo impossibile garantire gli equilibri di bilancio. Ciò comporterebbe un evidente ed ulteriore ostacolo al processo – già complesso - di attuazione della legge n. 56/14 che rischierebbe, altrimenti, di essere definitivamente inficiato

Tale procedura è peraltro coerente con l'ordine del giorno n. 9/2679 bis-B/113 approvato alla Camera dei Deputati in sede di approvazione della legge di stabilità 2015 che impegna il governo “ad eliminare le sanzioni a carico delle Province e Città metropolitane non adempienti al patto di stabilità 2014”.

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis - All’articolo 243 quater , del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4.bis: I piani di riequilibrio già deliberati dagli enti locali, sono rideterminati alla luce del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2014 nonché del concorso alla riduzione alla spesa pubblica di cui al comma 418, art. 1 della legge 190/2014.”

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato a garantire, a fronte dell’introduzione dell’armonizzazione e del riaccertamento straordinario dei residui, nonché della consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità, una ridefinizione dei piani di riequilibrio degli enti che hanno deliberato la procedura di cui all’art. 243bs (c.d. predissesto) in modo da tener conto delle risultanze dell’operazione straordinaria dei residui, come pure del contributo richiesto alle Province dal comma 418 art. 1 della legge di stabilità 2015.

BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO PER DISSESTATI

ARTICOLO 7 *(ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)*

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis All’articolo 259, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole “Nei comuni” sono sostituite dalle parole “Nelle Province e nei comuni”, e la parola “comunali” è soppressa. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nelle Città Metropolitane e nei comuni capoluoghi di regione il predetto termine è esteso a cinque anni”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad estendere, equiparando, anche alle Province la possibilità, prevista solo per i comuni con popolazione superiore a 20mila abitanti, di raggiungere l'equilibrio in caso di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (e quindi in caso di ente in dissesto) in tre anni, laddove il riequilibrio sia condizionato da misure di riduzione di almeno il 20% dei servizi e della razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati che incidono sul bilancio dell'ente stesso.

Tale emendamento consentirebbe alle attuali province in dissesto e a quelle che delibereranno tale fattispecie di raggiungere con un più ampio margine di tempo il riequilibrio, considerando il lungo e complesso iter di riordino istituzionale appena avviato ai sensi della legge n. 56/14.

Per le Città metropolitane e i Comuni il periodo di riequilibrio viene esteso da tre a cinque anni.

ESCLUSIONE ENTI PREDISSESTATI DAL CONCORSO ALLA MANOVRA

ARTICOLO 1 (Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

“10 bis. L'ammontare della riduzione di cui al comma 10 non si applica per gli enti in piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243bis del Testo Unico degli enti locali alla data del 31 dicembre 2015”

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira ad escludere le Province in piano di riequilibrio, già approvato dalla sezione regionale della Corte dei Conti, a seguito di avvio della procedura di predissesto. Le Province, equiparabili agli enti in condizioni di dissesto che sono in fase di recupero e riequilibrio dei propri bilanci, non possono essere gravate di una ulteriore riduzione di risorse, pena la compromissione definitiva del piano di risanamento medesimo.

ARTICOLO 5 (Misure in materia di polizia provinciale)

Al comma 1, sostituire le parole «In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85» con le parole «Fermo restando le funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b) ».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli enti di area vasta e le città metropolitane, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

1-quater. Il personale non ricollocato ai sensi dei due commi precedenti è trasferito ai Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte condivise nelle assemblee dei sindaci e nelle conferenze metropolitane. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio, singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 3, dopo le parole «polizia locale» sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per l'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni».

MOTIVAZIONE

Questa disposizione si pone il problema del riordino della disciplina della polizia provinciale a seguito dell'entrata in vigore della legge 56/14 e dell'Accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014.

Il Governo, dopo aver valutato diverse soluzioni, prevede la possibilità di trasferire il personale dei corpi e servizi di polizia provinciale agli enti locali (comuni singoli ed associati) per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale nei limiti delle disponibilità delle loro dotazioni organiche e dei loro fabbisogni di personale, anche in deroga ai limiti di spesa e alle assunzioni vigenti.

La disposizione prevede, altresì, il blocco totale delle assunzioni di personale di polizia municipale da parte dei Comuni (anche a tempo determinato) fino al totale assorbimento del personale da trasferire.

L'emendamento introduce disposizioni ricognitive per l'attuazione di quanto disposto nell'articolo 5 del decreto legge per consentire il trasferimento una parte del personale oggi utilizzato nelle polizie provinciali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, mentre lascia in capo alle Regioni il riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale ed in capo agli enti di area vasta (città metropolitane e province) la possibilità di mantenere il personale necessario a svolgere i compiti di vigilanza connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e di regolazione della circolazione stradale, nei limiti di spesa delle dotazioni organiche stabiliti dalla legge di stabilità 2015.

I sindaci e gli amministratori locali, nell'ambito delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane, possono individuare chiaramente il personale da trasferire e il personale che resta negli enti di area vasta per garantire la continuità dei servizi di vigilanza essenziali per i territori.

Allo stesso tempo, visti i tempi non immediati necessari per l'emanazione del decreto ed il completamento delle procedure di mobilità del personale di polizia provinciale verso i comuni singoli e associati, si chiarisce che si possono attivare le procedure di avvalimento che consentano a tutti gli enti interessati di far fronte alle necessità assunzionali urgenti anche nelle more dell'emanazione del decreto che disciplinerà i criteri di mobilità e si fanno salve le assunzioni del personale di personale di polizia provinciale di carattere stagionale.

ART. 15 SERVIZI PER L'IMPIEGO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6bis. In ogni caso, entro il 31 dicembre 2015, alle Province e alle Città Metropolitane vengono assegnati 230 milioni di euro a copertura delle spese sostenute nell'anno 2015 inerenti il personale impiegato presso i centri per l'impiego.

MOTIVAZIONE

Il comma aggiuntivo che qui si propone è finalizzato a garantire, in ogni caso, il ristoro alle Province del costo sostenuto per il personale relativo ai centri per l'impiego che, come si ricorda, non è più attinente ad una funzione fondamentale delle Province, ma che ancora grava impropriamente sui bilanci di questi enti.

Tale personale, come da specifica indicazione contenuta nella circolare interministeriale DFP e Affari Regionali n. 1/2015, è stato infatti estratto dalla dotazione organica di Province e Città metropolitane, ma allo stesso tempo non è stato trasferito nei ruoli né delle Regioni né dello Stato.

L'emendamento dunque è finalizzato a garantire, indipendentemente dal buon esito delle convenzioni previste all'articolo 15 in esame tra Regioni e Ministero del Lavoro, che alle Province e città metropolitane venga riconosciuto quanto speso nel 2015 per il mantenimento dei servizi relativi ai centri per l'impiego, come indicato nell'art.1, comma 429, della legge di stabilità n. 190/2014

Comunque va sottolineato che l'intera funzione "centri per l'impiego" costa alle Province circa 558 milioni di euro, di cui 230 per il personale e 328 per il funzionamento ordinario degli uffici e servizi: l'intero costo grava a tutt'oggi sul comparto delle Province e Città Metropolitane.

ART. 4 – Disposizioni in materia di personale

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

“5. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo, esperiscono procedure di mobilità riservate ai dipendenti, inclusi i lavoratori oggi in regime di NASPI, delle società partecipate dalle province riordinate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

MOTIVAZIONE

Il processo in atto di riordino delle province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che impone un'organizzazione più snella e funzionale all'esercizio delle sole funzioni fondamentali previste dalla legge, comporta spesso la liquidazione o il riordino di società partecipate dalle Province.

Occorre prevedere dei meccanismi di garanzia e di solidarietà per il personale di queste società che è restato senza un impiego prevedendo una corsia preferenziale per l'assunzione presso altre società controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

ART. 2 (Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5bis - Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all'articolo 243 bis del testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del sopra richiamato articolo 243bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti locali che abbiano deliberato di ricorrere alle procedure del c.d. “predissesto” nel corso dell'anno 2014, la possibilità di deliberare il relativo piano entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015 (30 luglio 2015) nel caso non avessero ancora provveduto.

Ciò in ragione dell'estremo ritardo con cui è stata data attuazione al comma 418 della legge di stabilità 2015, relativamente al riparto del contributo di 1000 milioni per l'anno 2015 posto a carico di Province e Città metropolitane.

DEROGA DIVIETI DI SPESA CON FONDI EXTRABILANCIO

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

“3.bis All’articolo 1, comma 420. della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera b), sostituire le parole “di rappresentanza;” con le parole “di rappresentanza, se non coperte da risorse statali, regionali o comunitarie;”

alla lettera e), aggiungere il seguente periodo: “in deroga ai periodi precedenti sono consentiti solo rapporti di lavoro di cui all’articolo 110, comma 1, del TUEL, relativamente a posizioni infungibili necessarie a garantire la continuità amministrativa a seguito dei piani di riassetto previsti dal comma 423;”

alla lettera f), sostituire le parole “e successive modificazioni;” con le parole “e successive modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;”

alla lettera g), sostituire le parole “studio e consulenza.” con le parole “studio e consulenza, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento, relativamente alle integrazioni di cui alle lettere b), f) e g), è finalizzato a garantire la possibilità di mantenere in essere le attività connesse a progetti o iniziative finanziate con appositi fondi comunitari e/o statali, comunque extrabilancio; in caso contrario si rischia il mancato utilizzo di tali risorse e dunque il mancato rimborso di quanto finora speso, con conseguente danno erariale.

L'emendamento, relativamente alla integrazione di cui alla lettera e) è finalizzato a garantire l'attività amministrativa negli enti privi di figure strettamente necessarie alla continuità amministrativa e dunque infungibili, in caso di posizione vacante all'interno della dotazione organica, a seguito dei processi di ridefinizione della stessa e dei piani di riassetto come previsti dai commi da 421 a 423 della legge di stabilità 2015.

ARTICOLO 7 (ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

“10. Nel caso in cui gli enti interessati non abbiano proceduto diversamente ad aggregarsi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, entro il termine del 1° settembre 2015 previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'articolo 8, comma 3-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di centrale unica di committenza e di stazione appaltante attraverso convenzioni stipulate d'intesa con i comuni del loro territorio.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti locali riducendo in modo sostanziale il numero delle stazioni appaltanti e delle centrali uniche di committenza attraverso il ricorso alla possibilità prevista dal comma 88 della legge 56/14.

La scelta di organizzare le centrali uniche di committenza e le stazioni appaltanti degli enti locali attraverso le città metropolitane e le province è coerente con la nuova missione istituzionale di questi enti di area vasta di secondo grado, il cui governo è nelle mani dei sindaci e degli amministratori comunali, e risponde alle esigenze di una profonda razionalizzazione degli acquisti anche al fine di favorire il conseguimento dei risparmi previsti nella revisione della spesa avviata dal Governo.

ELIMINAZIONE CRITERI MOBILITA OSSERVATORI REGIONALI

ARTICOLO 4 (Disposizioni in materia di personale)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4.bis - il comma 422, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è così riformulato:

“422. Entro il 30 settembre 2015, è individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a svincolare la individuazione del personale soprannumerario destinato alla mobilità dai processi di individuazione delle modalità e criteri attualmente da definirsi in capo agli osservatori regionali. Ciò in ragione del fatto che il lavoro degli osservatori è a tutt'oggi ancora non in linea con le esigenze temporali che hanno gli enti di area vasta in ordine alla necessità di alleggerire gli oneri finanziari del personale non più inserito nella nuova dotazione organica.

Art. 1 (Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane, per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

Al comma 7 aggiungere il seguente capoverso:

Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire alle Province e Città metropolitane la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato anche nel caso in cui abbiano sfiorato il patto per l'anno 2014. Ciò in considerazione delle strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, come già richiamato nella norma di cui al dl 101/13 richiamato nell'emendamento.

ARTICOLO 1 (Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di comuni, province e città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

L'articolo 31, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è così riformulato: “Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, a partire dall'anno in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad evitare recuperi retroattivi di sanzioni connesse allo sforamento del patto di stabilità interno nel caso in cui questo venga accertato in anni non immediatamente successivi a quello dell'inadempienza

ZONE FRANCHE URBANE – LOMBARDIA – Mantova

ART. 12

(Zone Franche Urbane – Emilia)

La rubrica è modificata in

(Zone Franche Urbane – Emilia e Lombardia)

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole “Sant’Agostino” sono aggiunte le parole “Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad inserire, tra i comuni che costituiscono la zona franca urbana, anche i comuni del mantovano ricompresi nell'elenco allegato al dl 74/12